

Credito d'imposta beni immateriali 4.0

al 50% per gli investimenti 2022

Credito d'imposta maggiorato nella misura del 50% della spesa sostenuta per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, effettuati nel 2022, con coda fino al 30 giugno 2023, per quelli prenotati entro fine anno. È quanto prevede il nuovo decreto Aiuti al fine di favorire l'innovazione tecnologica delle imprese. La misura dell'agevolazione viene portata dal 20 al 50%. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cloud computing) per la quota imputabile per competenza. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Investimenti in **beni immateriali Industria 4.0** effettuati nel **2022**: credito d'imposta al **50%**.

È quanto previsto dall'art. 21 del [decreto Aiuti](#) (D.L. n. 50/2022) recante misure urgenti di sostegno per le imprese approvato in Consiglio dei Ministri.

In particolare, intervenendo sul dettato dell'art. 1, c. 1058, [legge n. 187/2020](#) (legge di bilancio per il 2021) viene disposto l'innalzamento dal 20% al **50%** della misura del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che nel 2022 effettuano investimenti in beni immateriali di cui all'allegato B della Legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016).

Attenzione

Solo per gli investimenti effettuati in beni immateriali Industria 4.0 tra il **1° gennaio 2022** e il **31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che il credito sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2022) il credito d'imposta spetta nella misura del 50%, nel **limite** di spesa di € **1 milione**).

pertanto, si passa da così:

Tipologia di investimento	16/11/2020 - 31/12/2023 (30/06/2024)	2024 (30/06/2025 con acconto e ordine nel 2024)	2025 (30/06/2026 con acconto e ordine nel 2025)
Beni strumentali immateriali nuovi di cui all'allegato B della legge n. 232/2016	20% nel limite di spesa di € 1 milione	15% nel limite di spesa di € 1 milione	10% nel limite di spesa di € 1 milione

a così:

Tipologia di investimento	16/11/2020 - 31/12/2023 (30/06/2024)	1/01/2022 - 31/12/2022 (30/06/2023)	2024 (30/06/2025 con acconto e ordine nel 2024)	2025 (30/06/2026 con acconto e ordine nel 2025)
Beni strumentali immateriali nuovi di cui all'allegato B della legge n. 232/2016	20% nel limite di spesa di € 1 milione	50% nel limite di spesa di € 1 milione	15% nel limite di spesa di € 1 milione	10% nel limite di spesa di € 1 milione

Sono **agevolabili anche** le spese per **servizi sostenute** in relazione all'utilizzo di beni immateriali stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cloud computing) per la quota imputabile per competenza.

Esempio 1

Supponiamo che nel mese di maggio 2022 una società abbia acquistato un'applicazione per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni del costo di € 800.000 e che detta applicazione sia interconnessa nello stesso mese. Il credito d'imposta spettante è pari a € 400.000.

Esempio 2

Supponiamo che nel corso del 2022 una società abbia acquistato una serie di servizi di cloud computing per un costo complessivo pari a € 400.000. Alla stessa spetta un credito d'imposta pari a € 200.000.

Esempio 3

Supponiamo che nel mese di dicembre 2022 una società abbia effettuato un ordine d'acquisto per un software con pagamento del 20% del corrispettivo pattuito pari a € 950.000. Il software viene consegnato nel mese di luglio 2023. la società ha diritto ad un credito pari al 20% della spesa sostenuta, pari a € 190.000.

Trattamento fiscale del credito

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Fruizione del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel **modello F24**, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire dall'anno di entrata in funzione del bene per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi ovvero dall'anno della loro interconnessione per quelli di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Non si applicano i limiti di utilizzo di € 250.000 e € 700.000 annuali (aumentato a € 2 milioni dalla legge di bilancio 2022) e neanche il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per ammontare superiore a € 1.500.

Adempimenti documentali

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Con apposito decreto saranno definiti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo agevolabile

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, ai fini dei controlli successivi, sono tenuti a conservare, pena la decadenza dal beneficio, la

documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito (Risposte Agenzia delle entrate n. 438 e 439 del 2020 ed emendabilità della fattura emessa senza la dicitura richiesta dalla norma).

Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui all'allegato B Legge n. 232/2016 devono produrre:

a) una **dichiarazione del legale rappresentante** ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero,

b) nel caso di beni aventi ciascuno un **costo di acquisizione** superiore ad 300.000 euro, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestati che il bene:

- possiede le **caratteristiche tecniche** tali da essere incluso negli elenchi di cui agli allegati A o B;

- è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete della fornitura.

Effetto recapture e sostituzione del bene agevolati

Se, **entro il 31 dicembre** del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente **ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Inoltre, il **maggior credito d'imposta** eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione né di sanzioni né di interessi.

Infine, si ricorda che se durante il periodo di fruizione dell'agevolazione, il bene originario viene ceduto a titolo oneroso, la fruizione delle quote residue del beneficio non viene meno se l'impresa:

- **sostituisce** il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;

- **attesta** l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione dello stesso col sistema aziendale di gestione di produzione o alla rete di fornitura, mediante:

1) una dichiarazione del legale rappresentante ovvero per i beni aventi un costo di acquisizione superiore ad euro 300.000;

2) una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero;

3) un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.